



COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

Prot. n. 9955

Ord.n.8/2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi di quanto disposto dall' art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, divieto utilizzo dell' acqua per usi potabili e per l' incorporazione negli alimenti e bevande, ;Frazione San Giovanni.

IL SINDACO

Premesso che in data odierna, alcuni cittadini della frazione San Giovanni hanno lamentato, anche con video pubblicati su facebook, la fuoriuscita dai rubinetti di casa di liquidi di colore marrone;

Che immediatamente la ditta incaricata del servizio è intervenuta per cercare di comprendere la causa di tale situazione;

Che si rende necessario procedere alla pulizia e allo svuotamento della condotta e, comunque, bisogna intervenire per individuarne esattamente la causa;

Che tale situazione può rappresentare un pericolo per la salute pubblica;

Richiamato l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

Visto l' art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che nelle more della verifica dell' efficacia degli interventi adottati, le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee per gli usi potabili, l' incorporazione negli alimenti e come bevanda;

Ritenuta pertanto la necessità, ai sensi di quanto disposto dall' art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, di ordinare il divieto all' utilizzo dell' acqua per usi potabili e per l' incorporazione negli alimenti e come bevanda, su tutta la frazione San Giovanni;

Visto

- Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- Il D. Lgs n. 31/2001

ORDINA

in virtù ed in forza dell' art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il divieto all' utilizzo dell' acqua per usi potabili e per l' incorporazione negli alimenti e come bevanda, su tutta la frazione San Giovanni fino alla revoca della presente.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata pubblicandola sul Sito del Comune di Mileto e sull' Albo Pretorio on line dello stesso;

DEMANDA

Agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso:

- Entro 60 gg dalla data di pubblicazione al TAR della Calabria nei termini e con le modalità previsti dalla L. 1034/1971 e ss.mm.ii.
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. 1199/1971 dalla data di notifica del presente atto.

Mileto li 13 settembre 2019



IL SINDACO
Avv. Salvatore Fortunato Giordano